

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2016

OGGETTO: Nuova procedura telematica per le dimissioni dei dipendenti

Il 12 marzo è entrata in vigore la nuova procedura telematica di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato, prevista dall'art. 26 del DLgs. 151/2015, in attuazione di quanto contenuto alla lett. g) comma 6 dell'art. 1 della L. 183/2014 (Jobs Act).

L'art. 26 ha previsto che le dimissioni, ma anche la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, vengano effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

La nuova procedura telematica introdotta dall'art. 26 del DLgs 151/2015 non si applica:

- nei casi di dimissione e risoluzione consensuale della lavoratrice durante il periodo di gravidanza, della madre o del padre lavoratori durante i primi 3 anni di vita del bambino;
- nel caso di rapporto di lavoro domestico;
- in caso di recesso durante il periodo di prova;
- nei rapporti di lavoro marittimo;
- nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di tirocinio;
- nei rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione di cui all'art. 1 c. 2 del DLgs 165/2001.

Il lavoratore o la lavoratrice potranno rendere le dimissioni o la risoluzione consensuale telematica direttamente se in possesso del codice personale Inps (PIN INPS) o con l'assistenza di un soggetto abilitato, ossia patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale e commissione di certificazione dotati di proprie credenziali per accedere sul portale clic lavoro.

Nel caso di intervento di altro soggetto, la verifica dell'identità viene effettuata sotto la responsabilità del soggetto abilitato, che accede al sistema attraverso le proprie credenziali di ingresso al portale Clic.

Il modulo, una volta compilato e salvato, viene garantito circa la data di trasmissione da marca temporale e inviato telematicamente sia al datore di lavoro, che lo riceverà nella propria casella di

posta elettronica certificata e/o non certificata, sia alla DTL, che riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionarlo.

Il lavoratore entro i sette giorni seguenti la trasmissione del modello, ha la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale con le stesse modalità telematiche con cui ha comunicato il recesso del rapporto lavorativo.

Qualsiasi modalità utilizzata dal lavoratore diversa da quella telematica sopra descritta comporta l'inefficacia delle dimissioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Ronciglione 25/03/2016

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**